DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario all'Unione economica belgo-lussemburghese per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(67/27/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b,

Vista la lettera del 13 giugno 1966, con la quale il Regno del Belgio ha chiesto, a nome dell'Unione economica belgo-lussemburghese, per il 1967, di partecipare al contingente tariffario, esente da dazio, di 2.400 tonnellate, consolidato nell'ambito del G.A.T.T., per il ferro-cromo contenente in peso lo 0,10 % almeno di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato), di cui alla voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, il sopra citato ferro-cromo superraffinato) era importato nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell'8 % ;

Considerando che i dati statistici disponibili forniti dagli Stati membri richiedenti, riguardanti il ferro-cromo senza distinzione di qualità sono i seguenti :

(In tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966
Consumo	4.326	3.668	4.394	4.333	6.599	6.022	
Produzione nazionale	—	—	—	—	—	—	—
Importazioni :							
— dai paesi terzi	2.350	2.245	2.843	2.835	5.222	4.826	(3 mesi) 1.100
— dalla C.E.E.	1.275	1.432	1.551	1.512	1.377	1.284	460
Esportazioni complessive	trascurabili						

che, secondo le stime e le dichiarazioni fatte sinora dagli Stati membri richiedenti, che risultano fondate, i dati sopra riportati riguardano il ferro-cromo superraffinato sino a concorrenza del 35 % di media;

Considerando che negli Stati membri richiedenti non esiste una produzione di ferro-cromo superraffinato; che gli Stati membri produttori hanno dichiarato disponibilità esportabili che coprirebbero ampiamente tutto il fabbisogno d'importazione di ferro-cromo superraffinato degli altri Stati membri ed in particolare dell'Unione economica belgo-lussemburghese; che tuttavia occorre far osservare che in realtà le industrie trasformatrici belghe e lussemburghesi hanno preso contatti con i fornitori della Comunità per informarsi delle effettive possibilità di approvvigionamento presso questi ultimi; che dalle risposte di detti fornitori risulta che sinora essi potrebbero consegnare agli Stati membri richiedenti soltanto quantitativi insufficienti del prodotto in questione; che questa divergenza fra le

dichiarazioni degli Stati membri produttori e quelle dei fornitori comunitari circa le disponibilità esportabili verso l'Unione economica belgo-lussemburghese può spiegarsi con il fatto che può risultare ancora necessario un periodo di adattamento commerciale ed eventualmente tecnico onde far partecipare interamente gli Stati membri produttori della Comunità al fabbisogno delle industrie trasformatrici di ferro-cromo superraffinato e particolarmente quelle degli Stati membri richiedenti; che quindi, per la ferro-lega in questione, si può concludere che l'approvvigionamento è attualmente insufficiente nella Comunità;

Considerando che la domanda dell'Unione economica belgo-lussemburghese è motivata dal fatto che il suo approvvigionamento è sinora tributario in ampia misura delle importazioni dai paesi terzi ; che, in seguito ai ravvicinamenti dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, l'importazione di ferro-cromo superraffinato dai paesi terzi è soggetta a dazi doganali; che le industrie di trasformazione degli Stati membri richiedenti che devono importare integralmente il ferro-cromo superraffinato, si trovano pertanto in una situazione meno favorevole di quelle dei loro concorrenti della Comunità che sono perfettamente adattati od anche integrati al settore della produzione; che l'insufficiente approvvigionamento nella Comunità e la concorrenza allo stadio dei prodotti finiti possono essere tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dell'Unione economica belgo-lussemburghese;

Considerando che la concessione di contingenti tariffari a norma del Protocollo n. XI a favore di un solo Stato membro costituisce una deroga al ritmo normale della progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare nell'approvvigionamento di uno Stato membro, per effetto del progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere discrezionale in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare il Protocollo n. XI tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 del Trattato ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che, per quanto riguarda la Comunità, le disponibilità teoriche esportabili di ferro-cromo superraffinato superano ampiamente il complesso del fabbisogno dichiarato dagli Stati membri richiedenti per la ferro-lega in questione; che le esigenze di un adattamento fra il settore comunitario della produzione e le industrie trasformatrici degli Stati membri richiedenti non sembrano costituire un ostacolo tale da impedire che le produzioni in questione soddisfino nel corrente anno ed in ampia misura al fabbisogno comunitario ed in particolare a quello dell'Unione economica belgo-lussemburghese ;

Considerando, inoltre, che gli inconvenienti riscontrati dagli Stati membri richiedenti devono essere valutati tenendo conto del fatto che la ferro-lega in questione viene impiegata nella fabbricazione di prodotti siderurgici, il cui mercato presenta una concorrenza accanita;

Considerando che, in base a tale situazione, gli Stati membri richiedenti riscontrano inconvenienti non trascurabili e che, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità in questa materia di base, detti inconvenienti appaiono tali da giustificare una deroga agli imperativi di una sollecita attuazione della tariffa doganale comune;

Considerando che, tenuto conto della percentuale media sopra citata del 35 % ed in considerazione dei dati relativi alle importazioni complessive effettuate dagli Stati membri richiedenti per il prodotto in questione dopo il 1960 e dato che questi ultimi prevedono un'utilizzazione sempre più ampia di tale prodotto, appare giustificato valutare questi dati per il 1967 a 2.300 tonnellate circa ; che, in base alle cifre ed alla percentuale di cui sopra, risulta che dal 1961 gli Stati membri richiedenti coprono buona parte del loro fabbisogno di importazioni in ferro-cromo superraffinato mediante apporti provenienti dai loro consociati; che inoltre, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese hanno dichiarato disponibilità esportabili nella Comunità notevolmente maggiori rispetto al passato; che, quindi, le disponibilità comunitarie dovrebbero poter coprire ampiamente il fabbisogno di importazioni dell'Unione economica belgo-lussemburghese; che altrettanto avverrà per l'Italia ed i Paesi Bassi, altri richiedenti, il cui fabbisogno complessivo per il 1967 ammonta a 11.330 tonnellate; che, pertanto, nella situazione attuale, per la stima del fabbisogno d'importazione dai paesi terzi, di tutti gli Stati membri richiedenti, risulta opportuno mantenere un livello di 2.400 tonnellate cioè il contingente tariffario esente da dazio consolidato nel quadro del G.A.T.T. per il ferro-cromo superraffinato; che è quindi giusto far partecipare gli Stati membri sopra citati al contingente tariffario consolidato in misura proporzionale al rispettivo fabbisogno totale d'importazione; che, per l'Unione economica belgo-lussemburghese, il volume del contingente così calcolato è di 400 tonnellate; che, tuttavia, onde tener conto di eventuali difficoltà successive di approvvigionamento della Comunità,

verso la fine del 1966 sarà iniziata una nuova procedura di consultazione di tutti gli Stati membri; che, quindi, il fatto di mantenere attualmente il volume del contingente consolidato sopra citato non pregiudica un'altra soluzione globale che potrebbe risultare opportuna;

Considerando che, vista la situazione generale del prodotto in questione, di cui sono stati descritti gli elementi essenziali, si può concludere che il contingente tariffario stabilito come sopra non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri, in particolare a causa di posizioni concorrenziali che verrebbero falsate al livello dei prodotti finiti;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che, vista la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta, essi possono essere concessi, a norma del Protocollo n. XI, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione del prodotto nello stato in cui risulta importato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo è concesso un contingente tariffario, in esenzione da dazio, per le importazioni dai paesi terzi e la trasformazione nel loro territorio di ferro-cromo contenente in peso lo 0,10 % almeno di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) di cui alla voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 400 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nei limiti di tale contingente può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli Stati membri ed accompagnato da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al Belgio ed al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno dei Paesi Bassi per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(67/28/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare il suo articolo 1, comma b,

Vista la lettera del 27 giugno 1966 dalla quale risulta che per il ferro-cromo contenente in peso lo 0,10 % almeno di carbonio e dal 30 % escluso al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) di cui alla voce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per